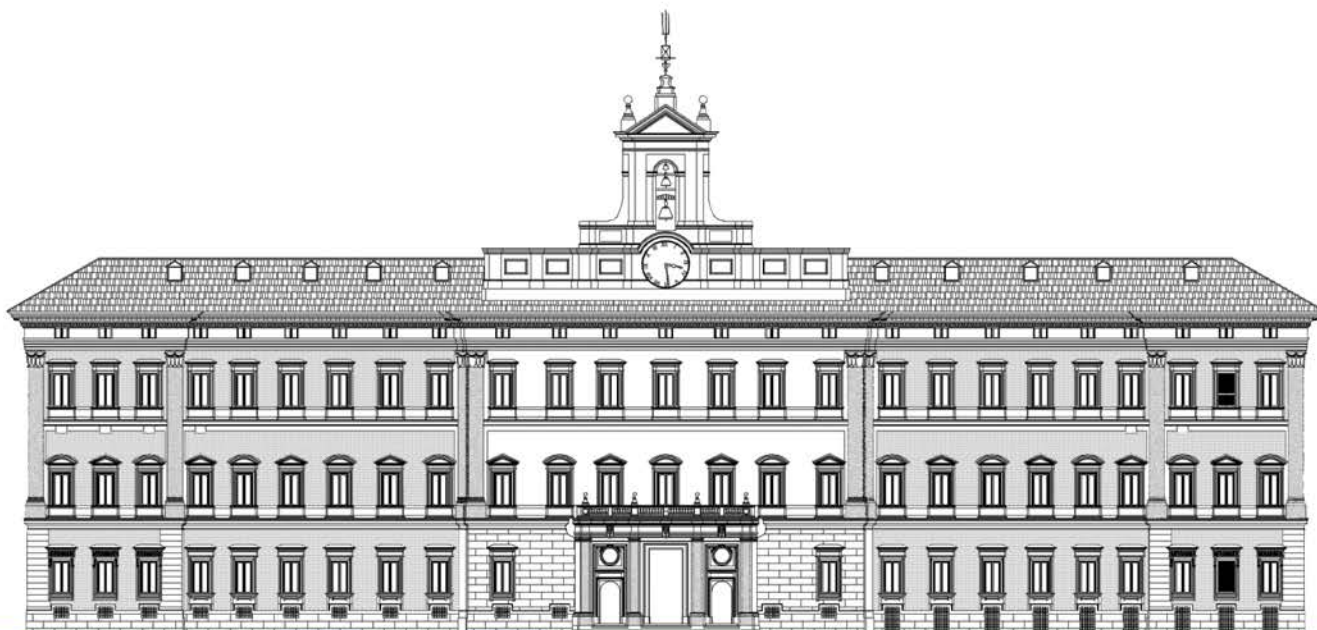




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2434

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e finali ATP Torino 2021-2025

(Conversione in legge del DL 16/2020)

N. 201 – 31 marzo 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2434

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina
2026 e finali ATP Torino 2021-2025

(Conversione in legge del DL 16/2020)

N. 201 – 31 marzo 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
CONSIGLIO OLIMPICO CONGIUNTO	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 5 -
COMITATO ORGANIZZATORE	- 5 -
ARTICOLO 3.....	- 6 -
INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.	- 6 -
ARTICOLO 4.....	- 13 -
GARANZIE CIO	- 13 -
ARTICOLO 5.....	- 15 -
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE	- 15 -
ARTICOLO 6.....	- 23 -
COMITATO PER LE FINALI ATP	- 23 -
ARTICOLO 8.....	- 25 -
GARANZIE ATP TOUR.....	- 25 -
ARTICOLO 9.....	- 27 -
ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI	- 27 -
ARTICOLO 12.....	- 29 -
SANZIONI E TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	- 29 -
ARTICOLO 13.....	- 30 -
TUTELA DIRETTA DEI SOGGETTI DANNEGGIATI	- 30 -
ARTICOLO 14.....	- 30 -
REGISTRAZIONE COME MARCHIO DELLE IMMAGINI CHE RIPRODUCONO TROFEI	- 30 -
ARTICOLO 15, COMMA 3	- 31 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA RELATIVA AL CAPO III	- 31 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2434
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassita
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	De Menech (PD)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali di tennis ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Nelle schede che seguono, la descrizione delle norme è limitata ai profili maggiormente rilevanti per la verifica delle quantificazioni. Per una descrizione più dettagliata si rinvia al dossier curato dal Servizio Studi della Camera e dal Servizio Studi del Senato. Per quanto riguarda la relazione tecnica, essa è descritta nelle singole schede per le sole parti la cui lettura è direttamente funzionale alla verifica delle quantificazioni o alle pertinenti osservazioni: negli altri casi, si fa rinvio al testo della relazione tecnica pubblicata a corredo del testo originario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Consiglio Olimpico Congiunto

La norma istituisce, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi; viene prevista una clausola specifica di invarianza finanziaria ed esclusa la corresponsione, ai componenti, di compensi o gettoni comunque denominati.

La relazione tecnica fa presente che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo quest'ultimo istituito nell'ambito dell'organizzazione del Comitato olimpico nazionale italiano, nella quale troveranno soddisfazione le minime esigenze di assistenza al corretto funzionamento, sostanzialmente riferibili alle spese di segreteria. Peraltro, la RT segnala che i membri del Consiglio olimpico congiunto non hanno diritto a compensi o gettoni e che, per le riunioni del Consiglio medesimo, potranno essere utilizzate anche le sedi territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano, segnatamente quelle ubicate in Lombardia e nel Veneto. Le spese di viaggio troveranno copertura nei bilanci dei singoli enti partecipanti. Va poi considerato che la Fondazione di cui all'articolo 2 – finanziata con contributi di provenienza privata e, segnatamente, provenienti dal Comitato olimpico internazionale – provvede, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, ad «ogni attività direttamente o indirettamente connessa con la organizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e dei Giochi Paralimpici».

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'idoneità delle risorse del CONI a sostenere le spese connesse al funzionamento del Consiglio. Con riferimento alla clausola di divieto di compensi, si osserva che la formulazione utilizzata - a differenza di altre di cui sono corredate norme analoghe - non esclude espressamente la corresponsione di indennità ed emolumenti comunque denominati. Con riguardo, infine, ai rimborsi per le spese di viaggio andrebbe acquisita conferma che le risorse degli enti partecipanti siano sufficienti per assicurare la partecipazione dei componenti ai lavori del Consiglio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell'articolo 1 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto, istituito dal medesimo articolo 1.

In proposito, si evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clausola, da un lato, sostituendo, al primo periodo del comma 4, le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare", dall'altro, specificando al periodo successivo che ai componenti del Consiglio stesso non spettano, oltre a compensi e gettoni comunque denominati, anche rimborsi spese.

ARTICOLO 2

Comitato organizzatore

La norma attribuisce le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi alla Fondazione di diritto privato "Milano-Cortina 2026", già costituita ed esterna all'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

I compiti del Comitato organizzatore sono individuati e disciplinati dallo *Host city contract*¹ (contratto della città ospitante, stipulato con il Comitato olimpico internazionale) e consistono, in sintesi, nell'organizzazione dell'evento sportivo. L'articolo in esame attribuisce alla Fondazione tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto.

La relazione tecnica rammenta che la Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede a Milano, è stata costituita in data 9 dicembre 2019 e si avvale di una dotazione iniziale pari a euro 100.000, a carico dei soggetti partecipanti; il fondo di gestione di quest'ultima è costituito da ogni forma di contributo, versamento, entrata e corrispettivo derivante dalla promozione dei Giochi, in attuazione dello *Host City Contract*, nel rispetto della Carta olimpica. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri esclusivamente a valere sulle risorse già stanziare dagli enti che partecipano alla Fondazione. La RT sottolinea che la Fondazione ha assunto nei confronti del Comitato olimpico internazionale, con lo *Host City Contract*, la responsabilità dell'organizzazione dell'evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l'impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari a 925 milioni di dollari (USD)

¹ <https://www.olympic.org/documents/2026-olympic-winter-games>

(si veda lo *Host City Contract*, II.7.a). I fondi resi disponibili dal Comitato olimpico internazionale hanno natura privata.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa i meccanismi istituzionali apprestati al fine di contenere gli oneri derivanti dall'organizzazione dei Giochi nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili, anche tenuto conto della sussistenza di garanzie pubbliche, incluse nello *Host City Contract*, in favore del CIO. Correlativamente, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che la Fondazione venga inclusa, al sussistere di particolari presupposti, nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti di riclassificazione ai fini dei conti pubblici di voci di spesa e/o di eventuali partite debitorie.

Si rammenta in proposito che in tale elenco è, ad oggi, compresa, ad esempio, l'Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006, ormai in liquidazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato organizzatore, istituito dal medesimo articolo 2. In proposito, si evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clausola, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

ARTICOLO 3

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

La norma autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50² (comma 1).

² In tal modo alla costituenda società si applica un regime speciale degli affidamenti *in house*.

Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026³. A tal fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare uno o più commissari straordinari. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa⁴, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare (comma 2).

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026 (comma 3). Il capitale sociale è fissato in un milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale del medesimo Ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale ultima norma ha previsto, per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni⁵, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate⁶ la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Inoltre, ha autorizzato, per l'attuazione delle medesime iniziative sopra citate, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002 (comma 4).

L'organo di amministrazione della Società e il collegio sindacale della Società sono composti da cinque membri ciascuno.

In entrambi i casi tre membri sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due sono nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (commi 5 e 6).

Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità): in tal modo si stabilisce, fra l'altro, che i limiti di durata dei contratti, i limiti e i presupposti per i rinnovi e le proroghe dei contratti medesimi non sono quelli previsti dal citato decreto legge n. 87, ma quelli fissati dalla disciplina che si determina non applicando gli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto dignità⁷. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, con oneri

³ Individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

⁴ Articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

⁵ Di cui all'articolo 2, comma 63, lett. b), della legge n. 662/1996.

⁶ Di cui all'articolo 2, comma 63, lett. c), della legge n. 662/1996.

⁷ Ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001.

a carico della società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla società (comma 9).

Alla società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (obblighi di pubblicità e trasparenza), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti in controllo pubblico) e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad eccezione dell'articolo 9, comma 1⁸ (comma 10).

Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio (comma 11) che è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229⁹ (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Conferimento del MEF al capit. soc.e di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (co. 4)	0,35			0,35					
Conferimento del MIT al capit. soc. di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (co. 4)	0,35			0,35					
Minori spese in conto capitale									
Riduzione Tab. B MEF (co. 4)	0,35			0,35			0,35		
Riduzione autorizz. di spesa relativa a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, e al finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, art. 145, co. 33, legge n. 388 del 2000 (co. 4)	0,35			0,35			0,35		

⁸ Tale disposizione prevede che, per le partecipazioni pubbliche statali, i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ In materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

La relazione tecnica sottolinea che la copertura degli oneri recati dai conferimenti di capitale effettuati dai ministeri è disposta a valere in parte sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia ed in parte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presentano le necessarie disponibilità.

La relazione chiarisce che dal momento che il comma 11 individua le fonti di finanziamento della società - attribuendo alla stessa le somme previste alla voce «oneri di investimento» del quadro economico di ciascun progetto (con il limite del 3 per cento dell'importo complessivo lordo di lavori e forniture) - la dotazione di un milione di euro di capitale sociale appare congrua per la copertura dei costi iniziali di gestione (relativi all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede), garantendo l'operatività della società fino all'entrata in funzione del predetto meccanismo di remunerazione.

La relazione tecnica afferma, pertanto, che non vi sono nuovi o diversi oneri a carico della finanza pubblica, oltre quelli stanziati (a legislazione vigente *ndr*) per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e per i conferimenti di capitale di cui al comma 4.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la possibilità, conferita alla società, di avvalersi, con oneri a suo carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono la costituzione della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A (comma 1), partecipata dai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che detengono una quota del 70 per cento del capitale in totale) e da enti territoriali (Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano che detengono una quota del 30 per cento del capitale in totale), dotata di un milione di capitale sociale (comma 4) e il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 (comma 2). Si rileva, altresì, che il comma 4 definisce le modalità di copertura dell'onere derivante dai conferimenti di capitale posti in capo ai Ministeri, ma nulla indica con riferimento ai conferimenti posti a carico degli enti territoriali; tali chiarimenti non si evincono neppure

dalla relazione tecnica. Tanto premesso appare necessario acquisire informazioni in proposito, tenuto conto in particolare che la partecipazione alla società è configurata quale obbligo per gli enti territoriali interessati.

Per quanto riguarda l'idoneità dei conferimenti di capitale a fronteggiare le spese di primo impianto della società (connesse all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede), si prende atto delle assicurazioni fornite in merito dalla relazione tecnica, rilevando però che questa non fornisce le informazioni di dettaglio che consentano di verificare l'effettiva congruità dei previsti conferimenti.

Si prende atto, altresì, che il funzionamento a regime della Società è assicurato dalle somme attribuite alla stessa dalla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto da realizzare per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026. Tale ammontare, ai sensi del comma 11, è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio. Tanto premesso si osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i costi di esercizio della società e i finanziamenti attesi, ai fini di una verifica di congruità dei finanziamenti medesimi.

Per quanto concerne la possibilità per la medesima Società di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 9), si rileva che la relazione tecnica assume che tale facoltà non comporti alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa. Si osserva tuttavia che l'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 pone in capo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, mentre la norma in esame sembra porre la medesima facoltà in capo alla società che, secondo l'espressione letterale del comma 9, "...può inoltre avvalersi... di personale proveniente da pubbliche amministrazioni": dal dettato

della norma non emerge quindi con chiarezza la corrispondente facoltà delle amministrazioni interessate di non aderire eventualmente alla richiesta della società. Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi quanto appare prefigurato dalla relazione tecnica ossia che le pubbliche amministrazioni possano decidere di non concedere personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità amministrativa delle amministrazioni medesime.

Appare, inoltre, necessario un chiarimento sulla portata normativa della disposizione che si limita a prevedere che, per la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare uno o più commissari straordinari i cui compensi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare (comma 2). Nel rilevare in proposito che la finalità cui è espressamente indirizzata la nomina dei commissari costituisce anche lo scopo della costituenda società, si rileva che la norma non chiarisce quali siano i concreti poteri dei commissari, se abbiano una loro struttura organizzativa, come si debba far fronte ai connessi oneri di funzionamento e quale siano le interazioni tra i commissari e la società. Tali chiarimenti appaiono peraltro necessari al fine di escludere oneri connessi alla nomina di commissari, rispetto alla quale non è prevista una ulteriore verifica dei profili finanziari in sede parlamentare.

Infine, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla presumibile collocazione della società in questione rispetto al perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei e alle connesse implicazioni per i conti pubblici ed il debito pubblico, in particolare in relazione alla assunzione di impegni finanziari finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quota parte del capitale della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, ai predetti oneri, pari complessivamente a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede con le seguenti modalità:

- quanto a 350.000 euro, ossia alla quota a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero medesimo;
- quanto a 350.000, ossia alla quota a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000.

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si evidenzia che il comma 33 del citato articolo 145 della legge n. 388 del 2000 ha autorizzato, tra l'altro, per l'anno 2002 un limite di spesa quindicennale di 80 miliardi di lire (pari a 41,316 milioni di euro) per il finanziamento di iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni.¹⁰ Al riguardo, considerato che l'autorizzazione di spesa in esame è riferita ad un periodo ormai concluso, appare necessario che il Governo assicuri, da un lato, l'effettiva sussistenza delle sopra citate risorse per l'anno 2020, dall'altro, che l'impiego delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate.

Infine, si rileva la necessità di inserire nella clausola di copertura finanziaria in esame una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁰ Si evidenzia che, sulla base di un'interrogazione nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul capitolo 7437 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e precisamente sul piano di gestione 1, denominato Contributi per la realizzazione del programma "20.000 abitazioni in affitto", è stato disposto un accantonamento per nuove leggi pari a 350.000 euro. Il citato piano di gestione reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2020 pari a 5.868.563 euro.

ARTICOLO 4

Garanzie CIO

La norma prevede, per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, la concessione, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, della garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La relazione tecnica chiarisce che, in data 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto una nota relativa agli impegni presenti nel dossier di candidatura, poi riportati nell'*Host City Contract*. Il CIO, a fronte di ciò, si è impegnato a corrispondere al Comitato Organizzatore, a partire dal 2022, un anticipo sui diritti televisivi, per un ammontare complessivo pari a USD 452 milioni. Secondo quanto previsto nelle clausole di cui al c.d. *Broadcast Refund Agreement*, il Comitato Organizzatore è obbligato a rimborsare al CIO quanto ricevuto a titolo di anticipo sui diritti televisivi laddove l'evento dovesse subire limitazioni o spostamenti o venisse cancellato. In tal caso, infatti, lo stesso Comitato Internazionale sarebbe tenuto a rifondere le medesime somme, in favore degli aventi diritto. Con riguardo al predetto obbligo di restituzione condizionato all'eventuale *default* dell'evento, l'articolo in esame prevede, secondo la prassi di questo tipo di manifestazioni, la concessione, in favore del CIO, di una garanzia fideiussoria dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 58.123.325,71. Si tratta di una garanzia parziale - pari a un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi - che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e *pro quota*, dagli altri enti territoriali coinvolti (Regioni Lombardia e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina), dei quali ciascuno, a sua volta, ha già accantonato in bilancio il corrispondente valore.

La RT afferma che, alla luce degli impegni già assunti dallo Stato e dagli enti territoriali interessati, nonché della natura del rischio garantito (il mancato svolgimento delle Olimpiadi), l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come estremamente remota e, comunque, al relativo rischio si farà fronte con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente a presidio delle garanzie statali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma costituisce, in favore del CIO, una garanzia statale fino a circa 58 milioni, per l'adempimento dell'impegno (assunto dal

Comitato Organizzatore) di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato. La relazione tecnica informa che si tratta di una garanzia parziale (un settimo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi), che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate *pro quota* dagli altri enti territoriali coinvolti e che l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come "estremamente remota".

Si evidenzia che lo *Host city contract* prevede, all'articolo 9, che il CIO conceda al Comitato organizzatore un contributo, relativo ai proventi derivanti dagli accordi concernenti i diritti televisivi ("*Broadcast Agreements*"), di 452 milioni di dollari. In particolare, si dispone (paragrafo "b.") che ogni versamento fatto dal CIO al Comitato a tale titolo prima della conclusione dei Giochi, è da considerare un anticipo, rimborsabile nelle ipotesi di annullamento totale o parziale dei Giochi o di qualsiasi altra eventualità che, ai sensi dei *Broadcast Agreements* obblighi il CIO a rifondere le somme anticipate da terzi in rapporto ai Giochi¹¹.

Pertanto, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, al fine di confermare il carattere, che la RT ritiene remoto, dell'ipotesi di escussione della garanzia, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa le argomentazioni che supportano tale valutazione; ciò con riguardo a tutte le possibili cause di escussione, ivi comprese quelle che, ai sensi dello *Host city contract* (art. 9), obbligherebbero il CIO a rifondere le somme anticipate da terzi: anche per tali cause infatti, disciplinate da accordi fra il CIO ed enti terzi ma non elencate espressamente dallo *Host city contract*, le garanzie dello Stato e degli altri enti pubblici coinvolti potrebbero essere escuse.

Inoltre la RT evidenzia che la garanzia dello Stato, fino ad un massimo di circa 58 milioni - pari a quasi un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi - si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e *pro quota*, dagli altri enti territoriali coinvolti (Regioni Lombardia e Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni di Milano e Cortina), ciascuno dei quali, a sua volta, avrebbe già accantonato in bilancio il corrispondente valore. Non viene peraltro indicato espressamente l'importo complessivo delle garanzie rilasciate da tali enti. Appare quindi necessario acquisire indicazioni

¹¹ In originale: "Any payment of this contribution by the IOC to the OCOG, before the conclusion of the Games, shall be considered as an advance in payment, subject to full or partial reimbursement in the cases of full or partial cancellation of the Games or any other contingency which, pursuant to Broadcast Agreements, may oblige the IOC to reimburse certain amounts advanced by third parties in relation to the Games".

circa il volume complessivo delle garanzie pubbliche concesse a fronte del previsto anticipo di 452 milioni di dollari da parte del CIO a valere sui diritti televisivi: come già evidenziato, infatti, ogni versamento fatto dal CIO al Comitato a tale titolo prima della conclusione dei Giochi è da considerare un anticipo, rimborsabile nelle ipotesi di annullamento totale o parziale dei Giochi o di qualsiasi altra eventualità che, ai sensi dei *Broadcast Agreements*, obblighi il CIO a rifondere le somme anticipate da terzi in rapporto ai Giochi. In proposito appare quindi necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una garanzia dello Stato. Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione in ordine al trattamento della garanzia stessa ai fini dell'indebitamento netto, sulla base dei criteri stabiliti dal sistema contabile europeo.

ARTICOLO 5

Disposizioni tributarie

Le norme recano le seguenti agevolazioni fiscali in favore di soggetti coinvolti nelle attività dei Giochi Olimpici.

Si dispone l'esenzione dall'IRES (commi 1 e 2):

- dei proventi percepiti dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei fini istituzionali siano essi:
 - ricevuti a fondo perduto;
 - percepiti nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie¹².
- dei pagamenti per corrispettivi riferiti a servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi effettuati tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale e suoi enti controllati, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale e suoi enti controllati dall'altro.

Sono esenti dall'IRPEF gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica" non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi¹³ (comma 3).

Nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale e suoi enti controllati, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale e suoi enti controllati e

¹² La norma reca la definizione di conformità agli scopi istituzionali e attività accessorie.

¹³ È pertanto esclusa anche l'applicazione delle ritenute d'imposta.

degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della "famiglia olimpica" non si applicano le disposizioni in materia di stabile organizzazione¹⁴ per l'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi (comma 4).

Le importazioni di beni, materiali e attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali possono essere effettuati in regime di temporanea sospensione dai diritti doganali o in franchigia doganale (comma 5).

Si dispone, infine, una parziale esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente e assimilati¹⁵ corrisposti dal Comitato Organizzatore nel periodo 2020-2026, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare (comma 6). Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁴ Di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997.

¹⁵ Di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/1986.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Minori entrate tributarie									
Esenzione redd. lav. dipendente – IRPEF (co.6)	0,23	0,63	1,03	0,23	0,63	1,03	0,23	0,63	1,03
Esenzione redd. lav. dipendente – add. reg. IRPEF (co.6)					0,01	0,05		0,01	0,05
Esenzione redd. lav. dipendente – add. com. IRPEF (co.6)					0,01	0,02		0,01	0,02
Minori entrate contributive									
Esenzione redd. lav. dipendente – contr. sociali (co.6)				0,30	0,80	1,30	0,30	0,80	1,30
Maggiori spese correnti									
Esenzione redd. lav. dipendente – add. reg. IRPEF (co.6)		0,01	0,05						
Esenzione redd. lav. dipendente – add. com. IRPEF (co.6)		0,01	0,02						
Esenzione redd. lav. dipendente – contr. sociali (co.6)	0,30	0,80	1,30						
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (co.7)	0,53	1,44	2,38	0,53	1,44	2,38	0,53	1,44	2,38

La relazione tecnica afferma quanto segue.

In via preliminare, la RT evidenzia che le esenzioni dalle imposte dirette “non sembrano rientrare” nella definizione comunitaria di aiuto di Stato. Tuttavia, la RT segnala che si ritiene opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sull'obbligo di notifica della presente disposizione alla Commissione europea “in considerazione della complessità di inquadramento giuridico delle misure e del lasso di tempo che precederà l'assegnazione del beneficio fiscale”.

In merito ai commi da 1 a 4, la RT afferma che le agevolazioni configurano una rinuncia a maggior gettito.

Per quanto concerne la disposizione sulle importazioni (comma 5) la RT evidenzia che le merci in ammissione temporanea ove non riesportate, distrutte, consumate e/o utilizzate durante l'evento, dovranno essere importate definitivamente, con conseguente pagamento dei corrispondenti diritti doganali. Pertanto, la RT ritiene che la disposizione non comporta minor gettito per l'Erario.

In riferimento al comma 6 la RT procede con la stima degli effetti finanziari come di seguito illustrato evidenziando, in via preliminare, che l'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce "l'onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve ad eccezione di specifiche deroghe. In questo contesto risulta assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente".

Si riporta, a titolo informativo, il testo del richiamato comma 1, dell'art. 51 del TUIR "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono."

La RT, sulla base del bilancio di previsione elaborato dal comitato e dell'evoluzione degli oneri del personale in esame, fornisce la seguente stima riferita agli importi di reddito esente.

	<i>milioni di euro</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reddito esente	0,82	2,20	3,55	9,44	15,49	24,04	16,37

Applicando agli importi indicati nella precedente tabella un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30%, la RT stima i seguenti effetti finanziari in termini di cassa.

	<i>milioni di euro</i>									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0,227	0,626	1,031	2,685	4,497	6,998	5,103	0,409	0	0
Add.le reg. IRPEF	0	0,012	0,033	0,053	0,142	0,232	0,361	0,246	0	0
Add.le com. IRPEF	0	0,006	0,015	0,023	0,064	0,099	0,152	0,08	0,028	0
Totale effetti fiscali	0,227	0,644	1,079	2,761	4,703	7,329	5,616	0,735	0,028	0,227
Contributi	0,3	0,8	1,3	3,6	5,9	9,1	6,2	0	0	0
Totale contributi	0,3	0,8	1,3	3,6	5,9	9,1	6,2	0	0	0
Totale complessivo	0,527	1,444	2,379	6,361	10,603	16,429	11,816	0,735	0,028	0,527

Infine, la RT afferma che per la copertura finanziaria prevista dal comma 7, il Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.

In merito ai commi da 1 a 4, si prende atto che la RT afferma che le agevolazioni si configurano come una rinuncia a maggior gettito.

Al comma 5 – che riconosce la sospensione o la franchigia dai diritti doganali per i beni importati – la RT non ascrive effetti muovendo dal presupposto che, qualora i beni non dovessero essere riesportati, distrutti, consumati e/o utilizzati dovranno comunque essere versati i corrispondenti diritti doganali. Si evidenzia tuttavia che la disposizione - subordinando di fatto il pagamento dei diritti doganali all'effettivo utilizzo del bene importato – appare suscettibile di determinare effetti di cassa non considerati dalla RT, da cui potrebbero discendere anche effetti negativi sui saldi, tenuto conto della durata pluriennale dell'applicazione delle disposizioni: in proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo ad un possibile effetto elusivo della disposizione, che consente, di fatto, un differimento del pagamento dei diritti dovuti.

Per quanto concerne il comma 6 – in base al quale i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR concorrono limitatamente al 30 per cento alla formazione del reddito complessivo - si fa presente che la relazione tecnica interpreta in via estensiva il beneficio introdotto dalla disposizione, ritenendo che lo stesso rilevi anche ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale: tale approccio non risulta peraltro suffragato dal dato testuale, in quanto dal punto di vista letterale la norma in esame non stabilisce un'espressa deroga o eccezione al criterio generale di assoggettabilità a contribuzione previdenziale di ciò che il dipendente consegua in relazione al rapporto di lavoro, principio questo ribadito dalla stessa RT.

Infatti la relazione tecnica afferma che l'art. 51, co.1, del TUIR (non espressamente richiamato dal comma 6 in esame) stabilisce l'onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, secondo la RT, la disposizione fa riferimento "alla totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve ad eccezione di

specifiche deroghe". In questo contesto, prosegue la RT, risulta assoggettabile a contribuzione previdenziale tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, che costituisce reddito da lavoro dipendente.

In merito a tale aspetto andrebbero quindi acquisiti chiarimenti. Ciò anche in considerazione del fatto che l'approccio adottato ai fini della quantificazione non trova riscontro in precedenti analoghe disposizioni che hanno introdotto, in via temporanea, agevolazioni di carattere fiscale (riduzione della base imponibile IRPEF); tali agevolazioni, infatti, se riferite alla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte dirette, non hanno trovato automaticamente applicazione in materia previdenziale e assistenziale in assenza di un'espressa previsione in tal senso.

A titolo esemplificativo, si richiamano l'art. 1, co. 175, della legge n. 147/2013 e l'art. 1, co. 690, della legge n. 190/2014 che stabiliscono che i redditi di lavoro dipendente realizzati dai c.d. "frontalieri", concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro (ovvero 7.000 euro). Gli effetti stimati dalle relazioni tecniche, e l'applicazione delle norme in esame, sono riferiti esclusivamente al profilo fiscale e non anche al profilo contributivo.

Pertanto, i predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi e/o eventuali contenziosi riferiti all'applicazione di normative di portata analoga, in attuazione delle quali non sono stati invece riconosciuti agevolazioni sul piano contributivo né ai lavoratori dipendenti né ai datori di lavoro.

Si evidenzia in proposito che la RT in esame quantifica anche il minor gettito contributivo a carico delle imprese (complessivamente, viene applicata un'aliquota media contributiva del 38 per cento, di cui il 9,19 per cento a carico del lavoratore).

Tanto premesso, per quanto attiene più specificamente al procedimento di quantificazione degli effetti finanziari riferiti al comma 6, andrebbero esplicitati gli elementi, i criteri e le ipotesi adottate ai fini della stima, non evidenziate nella RT.

In particolare, la RT:

- non indica espressamente il numero dei possibili beneficiari, ma fornisce una stima dell'ammontare complessivo annuo dei redditi che beneficiano dell'esenzione; peraltro non sono evidenziate le ipotesi ed i dati alla base della stima dell'ammontare del reddito esente e della sua variazione negli esercizi interessati. Si riporta, a titolo informativo,

la seguente tabella che evidenzia i valori riportati dalla RT per ciascun anno nel periodo interessato dall'agevolazione.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reddito esente (dato fornito dalla RT in mln di euro)	0,82	2,20	3,55	9,44	15,49	24,04	16,37

L'andamento stimato, come si evince dalla tabella, mostra variazioni annue discontinue crescenti fino al 2025 e una contrazione nel 2026: appare in proposito utile che siano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati che consentano di giustificare il suddetto andamento del parametro considerato;

- utilizza un'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento. Detto parametro, tenuto conto che l'ammontare dei redditi esenti è indicato in misura complessiva e in assenza di informazioni in merito al numero dei soggetti beneficiari, non risulta riscontrabile, in quanto non è possibile definire l'ammontare del reddito complessivo medio dei contribuenti interessati.

Si evidenzia che, a normativa vigente (art. 11 del TUIR) l'aliquota IRPEF marginale è pari al 27 per cento per redditi complessivi compresi tra 15.000 e 28.000 euro annui e al 38 per cento per redditi complessivi compresi tra 28.000 e 55.000 euro annui;

- per la stima degli effetti di cassa IRPEF, dai dati forniti, in assenza di ulteriori indicazioni, sembrerebbe doversi desumere che in ciascuna annualità siano stati considerati gli 11/12 del corrispondente valore di competenza e che il restante 1/12 determini invece effetti di cassa nell'anno successivo. Ove confermata la correttezza di tale ricostruzione, andrebbe acquisito un chiarimento in quanto tale criterio non appare in linea con quelli per prassi utilizzati, che considerano, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, 13 mensilità annue, di cui 11 corrisposte nell'anno di competenza;
- non indica le aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF. In particolare, andrebbe chiarito se siano stati utilizzati dei valori medi a livello nazionale ovvero se siano state effettuate microsimulazioni che considerino esclusivamente le aliquote delle aree potenzialmente interessate.

In via indiretta, tali aliquote sembrerebbero pari, in media, a circa 1,4% (addizionale regionale IRPEF) e 0,7% (addizionale comunale IRPEF).

Infine, si fa presente che la stima riportata nella relazione tecnica evidenzia effetti della norma in uguale misura sui tre saldi di finanza pubblica. Si segnala, in proposito, che il provvedimento di riduzione del c.d. "cuneo fiscale" (decreto legge n. 3 del 2020, attualmente all'esame per la conversione in legge) reca una diversa modalità di contabilizzazione degli effetti finanziari riferiti sia al nuovo trattamento integrativo (che sostituisce il c.d. *bonus* 80 euro) sia alla maggiore detrazione IRPEF. La relazione tecnica riferita al citato decreto legge n. 3 afferma, in proposito, che sono stati utilizzati gli effetti di cassa per la stima degli effetti ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno mentre, ai fini dell'indebitamento netto, sono stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (Sec 2010). Poiché la RT riferita al provvedimento in esame stima invece effetti di pari importo sui tre saldi, al fine di verificare l'omogeneità dei criteri di stima applicabili in materia di benefici fiscali, si segnala l'opportunità di acquisire elementi di valutazione in ordine alle differenze riscontrate tra i due provvedimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 6 del medesimo articolo, che prevede l'applicazione di un più favorevole regime fiscale agli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore istituito dall'articolo 2.

In particolare, ai predetti oneri valutati in 527.000 euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 735.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014¹⁶.

¹⁶ Si segnala che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 reca stanziamenti pari a 20,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 66,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 121,88 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo, si evidenzia che da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,597 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte per il medesimo anno agli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Ciò considerato, appare quindi necessario che il Governo assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse anche per gli anni dal 2021 al 2027.

Ciò posto, si rileva la necessità, da un lato, di specificare che gli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo 5, sono costituiti da minori entrate, dall'altro, di inserire una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6

Comitato per le finali ATP

La norma prevede che, ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, sia istituito un "Comitato per le Finali ATP" presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente (commi 1 e 2).

Si prevede che la Federazione italiana tennis curi, anche stipulando un'apposita convenzione con Sport e salute S.p.A., ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una "Commissione Tecnica di Gestione" composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima (comma 3).

Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione sopra descritti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4). Gli incarichi di componente del Comitato e della Commissione non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di Sport e Salute S.p.A (comma 5).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che l'istituzione dei descritti organismi, il loro funzionamento e gli incarichi di componente degli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le relative spese poste a valere sulle somme già stanziare dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione di un Comitato ed una Commissione e che i successivi commi 4 e 5 escludono, rispettivamente, l'insorgere di nuovi oneri per la finanza pubblica e l'erogazione di "compensi". La relazione tecnica afferma che le spese di tali organismi sono poste a carico delle somme già stanziare dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva.

In proposito andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a dimostrare che gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte siano sufficienti a far fronte alle spese di funzionamento dei nuovi organismi; correlativamente, con riguardo alla clausola che vieta l'erogazione di "compensi", sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa l'idoneità della formulazione adottata ad escludere la corresponsione anche di eventuali gettoni di presenza, indennità ed emolumenti comunque denominati, oltre a rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell'articolo 6 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del Comitato per le Finali ATP e della Commissione Tecnica di Gestione, istituiti dal medesimo articolo 6. In proposito, si evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clausola sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".

Con riferimento invece al comma 5 del medesimo articolo, che dispone invece che per i componenti del Comitato per le Finali ATP e della Commissione Tecnica di Gestione non sono previsti compensi, appare opportuno precisare che tale previsione si riferisce a qualsiasi tipologia di compenso, comunque denominata, e inoltre che ai medesimi componenti non

spetta alcun rimborso spese. In proposito, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 8

Garanzie ATP Tour

La norma prevede che i soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame abbiano prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica chiarisce che l'autorizzazione all'eventuale concessione di una contro garanzia dello Stato in favore dei soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour, si rende necessaria alla luce dell'attuale catena fideiussoria costituita per far fronte alle richieste dell'ATP così articolata:

- *standby letter of credit* emessa da Banca nazionale del lavoro in favore di ATP Tour per un valore di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
- controgaranzia, di pari importo, emessa da SACE Spa in favore di Banca nazionale del lavoro;
- controgaranzia, per un valore di 35,2 milioni di euro (80% dell'importo totale garantito), emessa da ICS, e controgaranzia, per un valore di 8,8 milioni di euro (20% dell'importo totale garantito), emessa da SACE BT, entrambe in favore di SACE Spa.

La RT afferma che, alla base della catena, vi è un sistema di collaterali finanziari in capo alla Federazione italiana tennis, a garanzia di ICS e SACE BT. Tali controgaranzie, nello specifico consistono nella cessione di: i) crediti derivanti dai contributi pubblici stanziati dalla Presidenza del Consiglio/MEF, Città di Torino e Regione; ii) pegno di primo grado su saldo di conto corrente per un valore di 4,5 milioni di euro; iii) crediti per un valore pari a 3,4 milioni di euro derivanti dal contratto di sponsorizzazione in essere tra Federazione

italiana tennis e Banca nazionale del lavoro per la manifestazione tennistica denominata "Internazionali Banca nazionale del lavoro d'Italia". iv) crediti futuri derivanti dal *ticketing* generato dalla manifestazione ATP *Finals*. Con riferimento agli oneri derivanti dalla lettera di credito e il sottostante sistema di garanzie, la RT afferma che la Federazione italiana tennis sostiene circa 1 milione di euro all'anno. Inoltre, nell'anno 2019, la Federazione italiana tennis ha sostenuto ulteriori oneri una tantum legati alla cessione dei crediti derivanti dai fondi Governativi e locali alle banche (435.000 euro, nonché di istruzione pratica con ICS (88.000 euro). Su queste basi, la concessione di una garanzia dello Stato alla Federazione italiana tennis consentirebbe di semplificare la catena fideiussoria, riducendo da tre a due, i soggetti coinvolti, con una conseguente immediata riduzione degli oneri bancari, per un valore annuo stimabile in circa 250.000 euro, svincolando anche i collaterali finanziari citati. Con particolare riferimento al pegno su saldo di conto corrente di 4,5 milioni di euro, la RT afferma che il superamento di questo vincolo permetterebbe alla Federazione italiana tennis di uscire dall'attuale situazione emergenziale di tensione finanziaria e reimmettere tali risorse nel sistema di promozione e sviluppo del momento sportivo di base, in favore di tesserati e affiliati. La RT afferma che qualora anche l'ATP Tour fosse inclusa tra i soggetti beneficiari della garanzia di Stato, ciò consentirebbe, nel tempo, di semplificare ulteriormente la catena conducendo a un potenziale risparmio complessivo su base annua di oltre 500.000 euro. Per ottenere i suddetti risultati, si prevede che i menzionati istituti finanziari possano richiedere la concessione di una controgaranzia dello Stato, a condizioni di mercato, per un importo massimo di euro 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024 con riduzioni progressive.

La RT afferma che l'ipotesi di escussione della garanzia appare alquanto remota. In ogni caso, essendo prevista la concessione della garanzia «a condizioni di mercato», il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, a fronte della concessione della controgaranzia dello Stato, la norma non prevede specifiche forme di copertura. La relazione tecnica pone a sostegno di tale scelta due considerazioni: il fatto che l'ipotesi di escussione sia considerata dalla stessa RT "alquanto remota" e la circostanza che, essendo prevista la concessione della garanzia a condizioni di mercato, il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Peraltro la stessa RT non fornisce elementi di valutazione e dati quantitativi che consentano di verificare le due circostanze richiamate. Tanto premesso, appare quindi necessario acquisire detti elementi al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una controgaranzia dello Stato sia pur a condizioni di mercato e per un ammontare massimo complessivo. A quest'ultimo riguardo si osserva altresì che gli ammontari non sono definiti in termini di limiti annui, essendo prevista la prestazione della controgaranzia dello Stato per un ammontare massimo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. Andrebbe in proposito chiarito se quest'ultimo importo di 28,6 milioni debba intendersi come quota residuale – che può slittare fino al 30 gennaio 2026 – del complessivo importo di 44 milioni ovvero come garanzia aggiuntiva.

Infine, sarebbero utili informazioni riguardo al trattamento della garanzia ai fini dell'indebitamento netto, con particolare riguardo ai criteri indicati dal sistema contabile europeo.

ARTICOLO 9

Adempimenti finanziari e contabili

La **norma** stabilisce che le risorse annualmente destinate alla Federazione italiana tennis (FIT) per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino (sulla base del D.P.C.M. 7 marzo 2019, modificato dal D.P.C.M 17 aprile 2019) siano trasferite annualmente entro il 15 gennaio e destinate prioritariamente all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (comma 1).

Si rammenta che la FIT non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd. "elenco Istat"). Inoltre, i due DPCM menzionati¹⁷ hanno destinato alla FIT – a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) – 18 milioni di euro per il 2021 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per complessivi 78 milioni. Le risorse sono state destinate in una prima fase al sostegno della candidatura della Città di Torino, poi, più specificamente, al finanziamento dell'organizzazione dell'evento.

¹⁷ Non pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* né sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio o di Sport e Salute.

Inoltre, per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, con oneri a carico delle risorse destinate alla “Sport e salute S.p.A.”, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che a tal fine sono finalizzate (comma 2).

La disposizione qui richiamata della legge n. 145/2018 (bilancio per il 2019) disciplina il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell'attività sportiva nazionale e la ripartizione delle competenze delle varie materie tra il CONI e la Sport e Salute Spa.

La società Sport e salute S.p.a. è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd. “elenco Istat”).

Dalla deliberazione del 6 dicembre 2019 della Sport e salute S.p.a. risulta l'assegnazione alla FIT di un contributo di euro 8.829.858.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, aggiungendo che la copertura indicata al comma 2 reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito al comma 1, in quanto lo stesso fissa il termine di un pagamento che sarebbe comunque stato dovuto a legislazione vigente e indica i criteri di priorità cui deve attenersi la FIT (esterna al perimetro delle pp. aa.) nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Per quanto riguarda il comma 2, che destina ulteriori risorse di Sport e Salute alla FIT, nel rilevare che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare comunque necessario acquisire conferma, che le somme in questione siano effettivamente disponibili senza pregiudicare programmi di spesa già avviati o obbligazioni già perfezionate a legislazione previgente a valere sulle medesime.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 9, assegna 3 milioni di euro per l'anno 2020 alla Federazione italiana tennis per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, stabilendo che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla società «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018. In proposito, si ricorda che il citato comma 630 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, le risorse destinate al CONI e alla società «Sport e salute S.p.A.» sono complessivamente stabilite nella misura annua –

comunque non inferiore a 410 milioni di euro – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive.

Le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a euro 368 milioni annui, alla società «Sport e salute S.p.A.», di cui inizialmente non meno di euro 280 milioni annui da destinare al finanziamento di alcuni soggetti già finanziati, a legislazione previgente, dal CONI¹⁸. Le predette risorse sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, reca uno stanziamento 373,4 milioni di euro per l'anno 2020. In proposito, appare necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse erano originariamente preordinate.

ARTICOLO 12

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

La norma prevede la sanzione per la violazione dei divieti di cui all'articolo 10, attribuendo la competenza sull'accertamento delle violazioni e sull'irrogazione delle sanzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La relazione tecnica, con riferimento alla regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del provvedimento in esame, afferma che la regolamentazione introdotta non pone oneri a carico delle finanze pubbliche, ben potendo, al contrario derivare entrate dai meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo previsti dall'articolo 12.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare sull'introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto le stesse comportano maggiori entrate allo stato non quantificabili e non scontate ai fini dei saldi.

In ordine all'attribuzione della competenza sanzionatoria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non si formulano osservazioni tenuto conto sia che l'Autorità provvede ai propri

¹⁸ Si tratta delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

fabbisogni di risorse mediante autofinanziamento (art. 10, comma 7-ter, della L. n. 287/1990) sia che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole.

ARTICOLO 13

Tutela diretta dei soggetti danneggiati

La norma prevede che l'applicazione delle sanzioni previste nel provvedimento in esame non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela delle posizioni soggettive dei singoli soggetti che assumano di essere stati lesi da tali condotte.

Sulla relazione tecnica si rinvia a quanto affermato dalla RT con riguardo all'articolo 12.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma fa salvi i rimedi civilistici già previsti a legislazione vigente a tutela dei beni protetti dal decreto in esame. Pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14

Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

La norma integra l'articolo 8, comma 3, del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), al fine di estendere la disciplina di tutela civilistica dei segni o marchi notori alle immagini che riproducono trofei, restringendone, dunque, la possibilità di registrarli o usarli come marchio.

Sulla relazione tecnica si rinvia a quanto affermato dalla RT con riguardo all'articolo 12.

In merito ai profili di quantificazione si premette che la norma estende la disciplina di tutela civilistica dei segni o marchi notori (articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) alle immagini che riproducono trofei, restringendone, dunque, la possibilità di registrarli o usarli come marchio. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 15, comma 3

Clausola di invarianza relativa al Capo III

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 15 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione di quanto previsto al capo III. Al riguardo, appare opportuno riformulare più puntualmente tale clausola, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".